TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO

Art. 5 (Convenzione trasformazione musica dell'istituto Francesco Morlacchi di Perugia)

Il conservatorio, oltre al posto di direttore avra' come dall'unita pianta organica n. 21 cattedre di ruolo. Per la scuola media annessa si provvedera' a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvedera' mediante incarichi.

Versione in vigore dal 15 maggio 1974, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato
Estremi	Legge 22 marzo 1974, n. 111
Partizione	Convenzione trasformazione musica dell'istituto Francesco Morlacchi di Perugia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-degli-istituti-musicali-pareggiati-di-genova-e-perugia/convenzione-trasformazione-musica-dell-istituto-francesco-mo-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it